

Condizioni Generali del Contratto di Sviluppo Software

tra
GestApp S.r.l. (in seguito, per brevità, Fornitore), con sede in Zanica (BG), via Stezzano 5, P.I. 04286060167, rappresentata da Marco Colombo
e

il cliente

Oggetto del contratto

1. Il Committente si impegna a esplicitare al Fornitore le specifiche esigenze che intende soddisfare con il software da realizzare, ossia gli obiettivi che intende realizzare.

A tal fine il Fornitore redige in collaborazione con il Committente un apposito documento, il **documento dei requisiti**, dal quale devono risultare tutte le informazioni utili affinché il Fornitore comprenda in dettaglio le sue necessità.

Il **documento dei requisiti** deve illustrare:

- gli intendimenti e obiettivi che il Committente vuole raggiungere realizzando il software;
- i requisiti di prestazione che, per il Committente, il software dovrà soddisfare;
- il software di ambiente, i sistemi operativi, il database management system e qualunque software – non oggetto della fornitura – con il quale il software dovrà interagire;
- l'ambiente informatico e cioè l'hardware sul quale si dovrà procedere all'installazione e/o alla configurazione del software;
- il termine entro il quale il Committente ha necessità di ottenere il software.

Le parti, al momento della consegna del **documento dei requisiti**, si scambiano reciprocamente i rispettivi indirizzi di posta elettronica, da utilizzarsi quale mezzo di comunicazione tra le parti in tutti i casi in cui il contratto non preveda mezzi di comunicazione diversi dalla posta elettronica.

Con lo stesso mezzo il ricevente è tenuto a dare riscontro al mittente dell'avvenuta ricezione della mail.

2. Il Fornitore si impegna ad assistere e affiancare il Committente nella comprensione delle sue esigenze e nell'individuazione delle soluzioni più opportune per soddisfarle; si obbliga, inoltre, a mettere a disposizione del Committente il proprio know-how e le proprie competenze tecniche per la stesura dell'offerta commerciale (di cui al punto 3. che segue), sulla base degli obiettivi individuati nel **documento dei requisiti**.

3. A conclusione della fase preliminare il Fornitore consegna e illustra al Committente l'offerta commerciale del software, nel quale sono precisati:

- i tempi e i costi di sviluppo del software;
- le specifiche tecniche del medesimo;

- la procedura di accettazione da utilizzare nella verifica finale e in quelle intermedie;

- le risorse che il Committente dovrà mettere a disposizione del Fornitore nel corso dell'esecuzione del contratto.

Il Fornitore è tenuto a consegnare l'offerta commerciale (su supporto cartaceo ed elettronico) al Committente entro e non oltre 10 giorni lavorativi dalla ricezione del **documento dei requisiti** da parte del Committente.

4. Esaminato l'offerta commerciale il Committente ha la facoltà di recedere dal contratto. Il recesso deve essere comunicato al Fornitore in forma scritta (con racc. a/r o pec) e deve pervenire a quest'ultimo entro e non oltre 7 giorni lavorativi dal ricevimento dell'offerta commerciale. Qualora si avvalga della facoltà di recedere, il Committente è tenuto a corrispondere al Fornitore una somma pari a euro 2.000 (pari al costo della consulenza effettuata) e può trattenere l'offerta commerciale consegnato e disporre a suo piacimento.

5. Durante la realizzazione del software saranno implementate le funzionalità espressamente indicate nei documenti prodotti in fase preliminare (**offerta commerciale**).

Quanto non indicato esplicitamente sarà oggetto di quotazione separata.

Costi di sviluppo del software

1. Il Committente anticiperà, secondo i tempi e i modi previsti nell'offerta commerciale, una parte del costo di sviluppo del software.

2. Il saldo del costo di sviluppo è previsto alla pubblicazione.

3. I canoni annuali/mensili sono generalmente corrisposti insieme al saldo, salvo quanto diversamente previsto dall'offerta commerciale.

Responsabilità del Fornitore

1. Il Fornitore è responsabile della conformità del software realizzato alle specifiche tecniche e funzionali come precisate nell'offerta commerciale.

2. Il Fornitore si impegna a operare con professionalità nell'esecuzione della propria attività di sviluppo e a mettere a disposizione del Committente le proprie risorse umane e tecniche, garantendo la competenza nonché la professionalità propria e dei propri dipendenti e collaboratori.

3. Il Fornitore si impegna a fornire la quotazione e i tempi di realizzazione di eventuali variazioni delle funzionalità e delle specifiche del software richieste in forma scritta da parte del Committente entro 5 giorni lavorativi dalla ricezione della richiesta stessa.

4. Il Fornitore si impegna a manlevare e tenere indenne il Committente da ogni e qualsiasi costo derivante da eventuali controversie che possano insorgere con le risorse del Fornitore impiegate per la fornitura del servizio oggetto del Contratto, sia con gli Enti previdenziali e non, per azioni o rivendicazioni derivanti dal rapporto di lavoro con tali risorse o eventuali infortuni sul lavoro o danni in qualche modo subiti dalle risorse stesse, sia, ancora, con qualsiasi soggetto terzo, per danni cagionati agli stessi da parte di dette risorse nel corso dello svolgimento del servizio e comunque per questioni inerenti al servizio, subentrando comunque in ogni conseguente onere e gravame.

5. Il Fornitore si impegna e impegna il proprio personale a non rivelare a terzi, sia durante la fornitura dei Servizi sia in seguito, qualsiasi informazione riservata relativa ai prodotti, ai piani, al commercio, alla attività e alla organizzazione del Committente, di cui possa venire a conoscenza nell'ambito del Contratto.

Quanto sopra non si riferisce alle informazioni che il Fornitore possa dimostrare essere state in suo possesso prima della loro trasmissione da parte del Committente, o che siano divenute di dominio pubblico per fatti non dipendenti dalla sua volontà.

Il Fornitore si impegna altresì a rendere edotti di tale obbligo di riservatezza ogni eventuale terzo con il quale avessero rapporti.

Responsabilità del Committente

1. Il Committente si impegna a fornire al fornitore a propria cura e spese, tutte le informazioni, prestazioni, materiali e risorse necessari all'esecuzione del Contratto. Il ritardo nella fornitura informazioni, prestazioni, materiali e risorse comporta l'automatica proroga del termine di consegna del software.

2. Il Committente sarà responsabile della qualità, della accuratezza e della completezza di tutte le informazioni, prestazioni, materiali e risorse forniti e garantisce di avere la proprietà delle informazioni, prestazioni, materiali e risorse forniti, o di possedere i diritti necessari su tali informazioni, prestazioni, materiali e risorse per consentire il loro utilizzo da parte del Fornitore. Garantisce, inoltre, che le informazioni, prestazioni, materiali e risorse e la loro fornitura al Fornitore sono conformi alle norme delle leggi italiane, all'ordine pubblico e al buon costume.

3. Il Cliente si assume la piena ed esclusiva responsabilità in relazione al contenuto ed alla natura delle informazioni, prestazioni, materiali e risorse forniti al Fornitore per l'esecuzione del Contratto.

4. Il Committente fornirà al Fornitore tutte le necessarie informazioni e predisporrà tutti i contatti necessari con le

proprie persone di adeguata competenza e autonomia decisionale per l'esecuzione di quanto oggetto della fornitura.

Inoltre, il Committente provvederà a nominare un referente della propria organizzazione per la relazione con il Fornitore.

5. Il Committente riconosce che, nello svolgimento del Servizio oggetto del contratto, il Fornitore agirà con le modalità che riterrà opportune, in piena autonomia tecnica ed organizzativa, impiegando le proprie capacità professionali senza alcun vincolo di subordinazione rispetto al Committente (ex art. 2222 c.c.) e senza assoggettamenti gerarchici e disciplinari.

6. Il Committente si impegna e impegna il proprio personale a non rivelare a terzi, sia durante la fornitura dei Servizi sia in seguito, qualsiasi informazione riservata relativa ai prodotti, ai piani, al commercio, alla attività e alla organizzazione del Fornitore, di cui possa venire a conoscenza nell'ambito del Contratto. Quanto sopra non si riferisce alle informazioni che il Committente possa dimostrare essere state in suo possesso prima della loro trasmissione da parte del Fornitore, o che siano divenute di dominio pubblico per fatti non dipendenti dalla sua volontà. Il Committente si impegna altresì a rendere edotti di tale obbligo di riservatezza ogni eventuale terzo con il quale avessero rapporti.

7. Nel caso in cui necessiti di variazioni delle funzionalità e delle specifiche del software in corso d'opera, il Committente è tenuto a farne richiesta in forma scritta, così come dovrà approvare in forma scritta eventuali variazioni di tempi e costi di sviluppo del software. In caso di mancata approvazione scritta, il Fornitore non sarà tenuto ad implementare le variazioni richieste.

8. Il Committente solleva, ora per allora, il Fornitore per gli eventuali danni, diretti o indiretti, di qualsiasi natura e specie patiti e patienti per o a causa di malfunzionamenti del software, ivi compresi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, quelli derivanti dall'interruzione del Servizio e/o perdita di dati e/o manomissioni.

9. Il Committente e i suoi clienti che hanno acquistato la licenza d'uso del software sono tenuti ad utilizzarlo in conformità con le finalità del software stesso; sono altresì responsabili dei contenuti autonomamente inseriti.

10. Il Committente riconosce la facoltà del Fornitore di disattivare l'uso e /o l'accesso al software in caso di violazione di quanto previsto al punto 9, senza responsabilità alcuna per i danni tutti (incluso l'eventuale lucro cessante) che possano derivare al Committente o ai suoi Clienti da tale disattivazione.

Rilascio versioni intermedie

Nell'ipotesi di rilascio di versione intermedie e/o parziali del software il Committente può procedere alla loro verifica ed è tenuto al pagamento di acconti secondo le modalità previste nell'offerta commerciale. In ogni caso né le

verifiche eseguite, né gli acconti corrisposti valgono quale accettazione del software già rilasciato.

Variazioni dei tempi previsti nell'offerta commerciale

1. Nel caso in cui l'attività di sviluppo del software non possa svolgersi e concludersi secondo i termini indicati nell'offerta commerciale a causa di comprovate ed imprevedibili ragioni tecniche di carattere oggettivo, il Fornitore è tenuto a comunicare tempestivamente al Committente i motivi e l'entità del ritardo. L'entità del ritardo deve comunque essere congrua rispetto ai motivi addotti.
2. Nel caso in cui il Committente ritardi la fornitura di informazioni e materiale richiesti dal Fornitore, quest'ultimo è tenuto a quantificare l'allungamento dei tempi di sviluppo dovuti a tale ritardo e a comunicarlo al Committente. Si specifica che anche la fornitura di informazioni e materiali difforni da quanto richiesto dal Fornitore potrebbe comportare l'allungare modifiche dei tempi di consegna.
3. Variazioni delle funzionalità e delle specifiche del software richieste dal Committente possono comportare una modifica di tempi e costi di implementazione del software che devono essere comunicate dal Fornitore entro 5 giorni lavorativi dalla ricezione della richiesta di variazione. Le modifiche di tempi e costi devono essere approvate in forma scritta da parte del Committente, pena la mancata realizzazione delle stesse.
4. Il Committente ha diritto di recedere dal contratto nel caso in cui il ritardo di cui al punto 1 annunciato dal Fornitore sia superiore a 90 giorni lavorativi.
5. Qualora il Committente non si avvalga della facoltà di recesso oppure la motivazione del ritardo è diversa da quella descritta al punto 1, le parti procedono alla riformulazione dell'offerta commerciale, concordando i nuovi termini di consegna da parte del Fornitore.

Verifica finale

1. Il Fornitore è tenuto a fornire le credenziali di accesso al software al Committente affinché questi possa espletare le operazioni di verifica finale.
2. Il Committente ha l'obbligo di utilizzare, a tal fine, la Procedura di accettazione di cui all'offerta commerciale e di segnalare per iscritto con raccomandata a/r (o con PEC) al Fornitore, eventuali fallimenti di uno o più test della Procedura entro 15 giorni lavorativi alla consegna del software per consentire la verifica.
3. Trascorso il termine di cui al comma precedente senza che al Fornitore sia pervenuta alcuna contestazione da parte del Committente, il software si intende accettato ai sensi dell'art.1665, comma 3,c.c. e il Fornitore matura il diritto al pagamento del corrispettivo.
4. Il Committente che ha accettato comportamenti del software difforni rispetto alla Procedura di accettazione

non potrà far valere per tale difformità la garanzia di cui alla clausola 9.

5. Il Committente ha la facoltà di "accettare con riserva" i malfunzionamenti del software che ritiene siano tali da non impedire l'accettazione finale ma che, tuttavia, esige siano corretti dal Fornitore secondo le modalità fissate nella clausola 9, "Garanzia (manutenzione)".
6. Nel caso di esito negativo della verifica, il Fornitore è tenuto a eliminare i difetti riscontrati entro 15 giorni lavorativi dalla comunicazione degli stessi. Il Committente, ricevuto il software, procede a una nuova verifica secondo le modalità di cui al punto 2.

Consegna

1. Il Fornitore si impegna a consentire l'utilizzo al Committente del software sviluppato secondo le modalità indicate nell'offerta commerciale e secondo quanto previsto nel paragrafo "Titolarietà del codice sorgente", salvo quanto previsto nel paragrafo "Variazioni dei tempi previsti nell'offerta commerciale": in particolare è tenuto a fornire al Committente tutte le informazioni necessarie affinché il software sia "pronto all'uso" entro il termine pattuito nell'offerta commerciale.
2. Il software sarà progettato per funzionare correttamente sui server di proprietà del Fornitore.
3. Il Fornitore non è tenuto a effettuare ulteriori configurazioni e/o installazioni rispetto a quelle iniziali, salvo che esse siano rese necessarie da difetti del software o da errori nelle operazioni iniziali.
4. Il Fornitore si obbliga altresì a consegnare, entro 10 giorni lavorativi dalla consegna della licenza d'uso software, i manuali operativi per l'utilizzo del software, e l'eventuale documentazione tecnica esplicativa relativa.

Titolarietà del codice sorgente

1. Il Fornitore trasferisce al Committente il solo diritto di utilizzo del software in versione oggetto.
2. Il codice sorgente del software rimane nella esclusiva disponibilità del Fornitore. Quest'ultimo conserva in capo a sé la titolarità di ogni diritto connesso allo sfruttamento commerciale del software sviluppato; tuttavia, il Fornitore si impegna a non cedere a terzi il software, sia sotto forma di sorgente, sia nella versione eseguibile, per 24 mesi dalla sua consegna al Committente, limitatamente alla regione Lombardia.

Formazione

Il Fornitore, avvenuta l'accettazione del software da parte del Committente, provvede alla formazione del personale addetto all'utilizzo del software presso il Committente, con le seguenti modalità e tempi:

1. Fornire il manuale di utilizzo entro 10 giorni lavorativi dalla consegna del software.
2. Effettuare un corso (da remoto o in presenza) sull'utilizzo del software entro 10 giorni lavorativi.

Garanzia (manutenzione)

1. Il Fornitore si impegna a garantire, per la durata di 15 giorni lavorativi dall'accettazione del software, gli interventi di manutenzione e/o di modifica necessari al fine di eliminare le difformità del software sviluppato rispetto alle specifiche tecniche e funzionali concordate nell'offerta commerciale. Egli, inoltre, si obbliga a eliminare i comportamenti del software che dovessero rivelarsi "non accettabili" a seguito della ripetizione della Procedura di accettazione (indicata nell'offerta commerciale), effettuata in occasione di una revisione del software.
2. L'intervento del personale tecnico del Fornitore volto alla constatazione dell'esistenza del problema segnalato dal Committente dovrà essere effettuato entro 15 giorni lavorativi dalla comunicazione del problema. Nel caso in cui il problema segnalato comporti l'impossibilità di utilizzo di funzionalità importanti del software, l'intervento correttivo dovrà essere effettuato entro 24 ore lavorative.
3. Le operazioni di manutenzione di cui al punto 1 devono concludersi in un termine congruo, avuto riguardo alla

complessità del software, alla gravità del difetto e alle difficoltà di intervento.

Tali operazioni sono svolte a spese del Fornitore ai sensi dell'art. 1668 c.c.

4. La revisione (o il patch) del software si intende accettata se non presenta più i difetti denunciati e se supera con esito positivo tutti i test previsti dalla Procedura di accettazione di cui all'offerta commerciale.
5. La manutenzione del software verrà effettuata mediante rilascio della nuova revisione, o del patch, in via telematica (da remoto).
6. La garanzia cui è tenuto il Fornitore ai sensi della presente clausola è esclusa in caso di uso del software non conforme alle istruzioni indicate nel manuale d'uso consegnato al Committente.

Regolamento e foro competente

Con l'avvio del servizio il Committente ed il Fornitore accettano le norme del presente regolamento ed eleggono domicilio presso il foro di Bergamo.